

VARIANTE N. 6 AL PIANO DEGLI INTERVENTI – APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Fossalta di Portogruaro è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale (D.C.C.) n. 17 del 21.05.2013 ed approvato dalla Provincia di Venezia in Conferenza di Servizi il 16.12.2013, ratificato con Delibera di Giunta Provinciale n. 2 del 17.01.2014 successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 21.02.2014;
- a seguito dell'approvazione del P.A.T. il P.R.G. vigente ha acquisito il valore e l'efficacia di primo Piano degli Interventi (P.I.) limitatamente alle parti compatibili con il P.A.T., ai sensi dell'art. 48, comma 5-bis, della L.R.11/2004 e ss.mm.ii.;
- con D.C.C. n. 38 del 23.09.2014 è stata approvata la variante n. 1 al P.I.;
- con D.C.C. n. 49 del 22.12.2014 è stata approvata la variante n. 2 al P.I. ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii.;
- con D.C.C. n. 1 del 16.02.2016 è stata approvata la variante n. 3 P.I.;
- con Conferenza di Servizi conclusiva del 23.05.2016 è stato approvato l'Accordo di Programma relativo all'area Eastgate Park che costituisce anche variante n. 5 al P.I. ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 11/2004 e smi e art. 34 del D.Lgs 267/2000 e smi;
- con deliberazione di C.C.n. 2 del 31.01.2017 è stata approvata la variante n. 4 al P.I.;
- con deliberazione di C.C.n. 11 del 02.03.2017 è stata adottata la variante n. 7 al P.I.;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.02.2016 è stato preso atto dell'avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del Documento Preliminare relativo ad una variante parziale del Piano degli Interventi, così come previsto dall'art. 18 – 1° comma della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii. avente ad oggetto:

- modifiche puntuali alla zonizzazione;
- opere pubbliche;
- l'adeguamento degli strumenti di pianificazione alla normativa regionale sul commercio, con specifico riferimento alla L.R. 50/2012 e al Regolamento Regionale n.1/2013;

dando così avvio ad una nuova variante al P.I.,

Visti gli elaborati relativi alla variante predisposti dal professionista incaricato arch. Roberto Raimondi:

- Relazione Programmatica – Progetto di variante;
- Valutazione di compatibilità idraulica – relazione tecnica;
- Relazione tecnica di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale
- Dichiarazione a corredo della relazione Tecnica di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale come da allegati E-F-G della D.G.R. 2299/2014;
- Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 30.03.2017 è stata adottata la variante n.6 al Piano degli Interventi, definendo l'applicazione delle misure di salvaguardia, ai sensi dell'art.29 della L.R. 11/2004;

Dato atto che la variante n.6 è stata pubblicata dal 05.4.2017 al 05.5.2017 e che nei successivi trenta giorni non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che con nota prot.9031 del 26.9.2017 è stata trasmessa la variante adottata alla Regione del Veneto – Area tutela e sviluppo del territorio, Direzione Commissioni Valutazioni VAS, VINCA, NUVV, ai fini della Valutazione di Assoggettabilità;

Visto il parere motivato n.177 del 10.10.2017, acquisito al prot. 9628 in data 17.10.2017 della Regione Veneto – Commissione Regionale VAS, che si esprime nella non assoggettabilità a VAS della variante in

oggetto, con prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione, che si fanno integralmente proprie nella presente deliberazione;

Dato atto di dar corso alla approvazione della variante n.6 al Piano degli Interventi, facendo proprio il parere motivato sopra richiamato;

Dato atto che con il presente atto vengono confermate le previsioni urbanistiche del P.I. vigente per le parti non modificate dal presente provvedimento e non in contrasto con il PAT;

Vista la Legge Regionale 23 aprile 2014, n. 11 “Norme per il Governo del territorio” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Sentita l'illustrazione dell'argomento e gli interventi che ne sono seguiti, riportati su supporto informatico conservato agli atti;

Con voti favorevoli n. , contrari n. , espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto che non sono pervenute osservazioni in merito alla variante n. 6 al P.I. di cui in premessa;
- 2) di approvare la variante n. 6 al Piano degli Interventi adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 30.03.2017, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii., costituita dai seguenti elaborati redatti dall'arch. Roberto Raimondi:
 - Relazione Programmatica – Progetto di variante;
 - Valutazione di compatibilità idraulica – relazione tecnica;
 - Relazione tecnica di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale
 - Dichiarazione a corredo della relazione Tecnica di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale come da allegati E-F-G della D.G.R. 2299/2014;
 - Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
- 3) di fare proprio il parere motivato n.177 della Regione Veneto, Commissione Regionale VAS, come parte integrante e sostanziale della variante n.6 al P.I.;
- 4) di dare atto che la variante n. 6 al PI diventerà efficace 15 (quindici giorni) dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune, come previsto dall'art.18 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che è stato dato corso agli adempimenti di trasparenza e pubblicità dettati dall'art. 39 del D.Lgs 14.03.2013, n. 33;
- 6) di dare mandato all'Area Lavori Pubblici, Edilizia ed Urbanistica affinché provveda al deposito, alla pubblicazione e a tutti gli atti conseguenti, secondo le modalità previste dall'articolo 18 della L.R. 11/2004.

Con successiva separata votazione che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. e n. astenuti e n. contrari, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.